

- **EREDI DI BOIANO GIOVANNI:**  
- **Chiodi Pasquale**, residente in Via palazzo – Gallo Matese (CE);

di provvedere *entro 45 giorni* dalla data di notificazione della presente ordinanza all'eliminazione del pericolo di cui sopra riportato, in modo da non creare pericoli per la privata e pubblica incolumità dei passanti lungo la Via *Swc* e nelle zone limitrofe al palazzo "BOIANO".

Trascorso il termine suddetto senza che gli interessati abbiano ottemperato all'ordine ingiunto, si provvederà d'ufficio a spese dei contravventori, oltre alla denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

L'Ufficio tecnico comunale e l'agente di Polizia Municipale sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte: responsabile del procedimento è il perito Edile Tommaso PILLA, responsabile dell'ufficio tecnico comunale; contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in Via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1999 T.A.).  
Gallo Matese li,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

*Dot. GUETTA Giuseppe*

